

TI_GERICHTE 12.2022.76 vom 21. Juli 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-07-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2022.76

FR: TI_GERICHTE 12.2022.76 du 21 juillet 2022

IT: TI_GERICHTE 12.2022.76 del 21 luglio 2022

Regeste

Eccezione di difetto di legittimazione dello studio legale, capacità di postulazione; rappresentanza di una società giuridica, morte di un organo, validità della procura

Erwägungen

E. 8

Occorre anzitutto osservare che, contrariamente a quanto afferma l'appellante (v. appello pag. 4 secondo periodo, pag. 6 primo periodo, pag. 7 primo periodo), P_____ non è mai stato mandante dell'avv. _____, né di altri membri del suo studio. P_____ era direttore della _____ Sagl (v. doc. 1 di appello) e in questa veste ha rappresentato l'AO 1, ossia il locatore, all'atto della firma del contratto di locazione con PI 1 in data 17 marzo 2006 (v. doc. C). Ora, il fatto che la citata società sia stata cancellata in seguito a fusione (attivi e passivi ripresi da _____ SA) in data 23 giugno 2017 e il decesso di P_____ in data 31 luglio 2017 (v. appello pag. 2) non si vede quali conseguenze dovrebbero avere sul mandato conferito da AO 1 ai membri dello Studio legale PA 1, e d'altronde l'appellante non lo spiega. Di certo il predetto studio legale non aveva quale "mandante _____ (recte : P_____) _____ per conto di H_____ " (v. appello pag. 3, secondo periodo in fine).

E. 9

La petizione introdotta il 9 settembre 2016 dallo Studio legale PA 1 quale rappresentante della AO 1 contro PI 1 e AP 1 (v. Atto I) si fonda sulla procura 8 giugno 2016 sottoscritta per la società attrice da S_____ e M_____ (nata _____) (v. doc. A). La prima era a quel momento, ed è tuttora, presidente del consiglio di amministrazione con diritto di firma collettiva a due, mentre la seconda era a quel momento, ed è tuttora, membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma collettiva a due (v. doc. 2 di appello). Ne deriva che la validità della procura al momento del suo conferimento come in data odierna è pacifica. Omettendo completamente di considerare questo fatto incontestabile e di confrontarsi con le risultanze del registro di commercio, l'appellante a torto afferma che H_____ era "titolare presidente dell' _____" (v. appello pag. 3, secondo periodo). Quest'ultimo è stato dal 28 luglio 2004 al 19 luglio 2017 membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma collettiva a due (v. doc. 2 di appello). Contrariamente a quanto sembra sostenere l'appellante, H_____ non era certo il rappresentato (v. appello pag. 4 in alto) bensì un organo della società rappresentata nella causa dinnanzi alla Pretura, ciò che è ovviamente ben diverso. In base ai fatti surriferiti, l'appellante pretende manifestamente a torto, basandosi sull'art. 405 CO, che "Il difensore _____ avrebbe dovuto produrre una nuova procura conferitagli dagli eredi di H_____ (recte : di H_____), ovvero di AO 1." (v. appello pag. 4, secondo periodo). L'appellante non tiene in effetti conto che allorquando il mandato è conferito da una persona giuridica il

rapporto contrattuale si estingue con il suo scioglimento (non essendoci al termine della liquidazione più alcun soggetto giuridico) (v. Werro in: Commentaire romand, Code des obligations I, 3 a ed., n. 5 ad art. 405; Oser/Weber in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7 a ed., n. 3 ad art. 405 CO), non invece con il decesso di un membro del consiglio di amministrazione. L'art. 35 cpv. 2 CO codifica questo concetto per quanto attiene alla perdita dei poteri di rappresentanza. In altri termini l'appellante confonde le conseguenze del decesso della persona fisica che aveva conferito il mandato con il decesso di un membro del consiglio di amministrazione di una SA che aveva conferito il mandato. Giova aggiungere che nel concreto caso il decesso di H_____ non ha comportato lacune nell'organizzazione della AO 1, la quale in corso di causa ha sempre potuto essere rappresentata dalle medesime persone che avevano sottoscritto la procura. A ragione quindi il primo giudice non ha richiesto all'attrice di produrre una nuova procura a seguito del decesso di H_____.

E. 10

Sulle critiche contenute nell'appello inerenti la validità della notifica del primo giudizio a PI 1 non è possibile pronunciarsi, l'avv. AP 1 avendo rinunciato a rappresentare in fratello con comunicazione 4 dicembre 2017 alla Pretura (v. sopra considerando 3). Sul tema della notifica si può al più rilevare che il primo giudice ha richiamato la sua ordinanza 15 maggio 2018 (v. decisione impugnata, consid. 9) e che il reclamo 30 maggio 2018 dell'avv. AP 1 contro la medesima è stato dichiarato inammissibile con sentenza 12 luglio 2018 della terza Camera civile del Tribunale d'appello, inc. 13.2018.35/42, alla quale è quindi sufficiente rinviare.

E. 11

In conclusione l'appello 24 maggio 2022 dell'avv. AP 1 dev'essere dichiarato irricevibile. In ragione della manifesta infondatezza delle tesi dell'appellante, già rilevata dal giudizio della terza Camera civile di questo Tribunale, si giustifica, in applicazione degli art. 115 CPC e 2 cpv. 2 LTG, di derogare ai limiti tariffali stabiliti dall'art. 8 cpv. 2 LTG e fissare così le spese processuali in fr. 600.-. Non si assegnano ripetibili alla controparte, l'appello non essendo stato notificato per la risposta.

E. 12

La causa terminando con un giudizio di irricevibilità, la stessa viene decisa dalla Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell'art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC e la LTG, decide: 1. L'appello 24 maggio 2022 dell'avv. AP 1 è irricevibile. 2. Le spese processuali di appello di complessivi fr. 600.-, in parte già anticipate, sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il

presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici (v. pagina seguente) Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia

con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.